

COMITATO CITTADINI BORGHI DI DOZZA E TOSCANELLA  
NO RIFIUTI A DOZZA  
C.F. 90059690371  
Via Calanco n. 83  
40060 –Dozza (BO)

---

Dozza, lì 11.04.2024

**Ns. Prot. 001/3/2024** (da indicare in ogni Vs. risposta)

**all'Autorità competente**

Regione Emilia-Romagna  
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**al Presidente della Regione Emilia-Romagna  
Segreteria della Presidenza**

viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna  
tel. 051 527 5800 - 5801  
fax 051 527 5429

[segreteriaipresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segreteriaipresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c.

**C.F.G. Ambiente S.r.l.**

[cfgambiente@legalmail.it](mailto:cfgambiente@legalmail.it)

**Comune di Dozza**

[comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it)

**Nuovo Circondario Imolese**

[sismica.nci@pec.comune.imola.bo.it](mailto:sismica.nci@pec.comune.imola.bo.it)

**Nuovo Circondario Imolese - Corpo di Polizia Locale**

[pm@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:pm@pec.nuovocircondarioimolese.it)

**Città Metropolitana di Bologna**

Servizio Amm.vo Pianificazione Territoriale  
[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE**

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana  
Servizio Territoriale di Bologna  
Presidio Metropolitano EST  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola**

Dipartimento di Sanità Pubblica  
[sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it](mailto:sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it)

**Regione Emilia-Romagna**

Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile  
[STPC.Bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:STPC.Bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Regione Emilia-Romagna**

Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna  
[segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**HERA Gestione Servizio Idrico Integrato**

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna**

[com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it)

**ANAS**

[anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it)

# ISTANZA DI

## “INCHIESTA PUBBLICA”

### NELLA FORMA PIU’ ESTESA

Oggetto: **Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato “Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi” sito nel Comune di Dozza (BO), in via Emilia, proposto da C.F.G. Ambiente S.r.l.**

#### **Soggetto richiedente l’Inchiesta Pubblica**

**IL COMITATO “CITTADINI BORGO DI DOZZA E TOSCANELLA”**  
(ora innanzi “Comitato”) corrente in Dozza (BO) Via Calanco, n. 83,  
C.F.90059690371 in persona del l.r.p.t. Francesco Urbano quale Presidente  
dell’Associazione con potere di rappresentarla legalmente in ogni sede (giusta  
Statuto e Verbale assembleare di nomina), l’indirizzo Pec  
[comitato.dozza@pec.it](mailto:comitato.dozza@pec.it).

*Ai sensi dell’art.17 comma 5 della L.R. 4/2018 “ L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo anche **su richiesta** di un'amministrazione interessata o **del pubblico interessato**, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.”*

#### **CHIEDE L’INCHIESTA PUBBLICA**

richiedendo espressamente che sia attivata nella sua forma più estesa sia quanto all’oggetto, sia quanto ai soggetti che saranno ammessi a parteciparvi.

**Quanto all'oggetto della inchiesta pubblica**

L'inchiesta pubblica dovrà essere attivata con riguardo a tutte le procedure che riguardano il Progetto presentato dalla C.F.G. Ambiente Srl.

**Quanto ai soggetti che dovranno essere ammessi alla inchiesta pubblica**

Tutti i Comitati, le Associazioni Ambientali, locali e Nazionali e tutti i cittadini del Nuovo Circondario Imolese.

In merito all'ammissibilità dei Comitati è opportuno precisare che la legittimazione di questi Comitati di cittadini discende infatti dal principio della "vicinitas", principio in forza del quale è giusto e legittimo che i cittadini, resi vicini dalla comunanza di un interesse diffuso di tutela del loro territorio, siano ammessi alla procedura (in tal caso di inchiesta pubblica) non solo individualmente, ma anche sotto forma appunto di Comitati.

Su tali aspetti la Giurisprudenza ha ormai assunto un orientamento a difesa di questi Comitati e del principio della "vicinitas", tale per cui ove detti Comitati fossero esclusi dalla partecipazione a tale procedimento, una simile esclusione potrebbe pacificamente definirsi un atto illegittimo e di sopruso giuridico.

Ed a conferma di quanto si è detto, non ci si può esimere dal richiamare alcune delle pronunce della Suprema Corte che hanno difeso questi Comitati ed il principio della loro "vicinitas" ai cittadini ed al loro territorio.

E così le Sezioni Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 agosto 2019, n. 21740, intervengono sulla legittimazione ad impugnare gli atti relativi ad una opera anche nel caso sia incontestata la prossimità (c.d. "vicinitas") delle proprietà dei proprietari (terzi singoli), i quali agiscono a tutela del territorio, e in via strumentale alle conseguenze dannose scaturenti dalla realizzazione dell'intervento a proprio danno.

In questo caso, il requisito della vicinitas viene considerato elemento determinante e sufficiente al fine di radicare l'interesse a ricorrere avverso la realizzazione

dell'opera, rispetto ad un interesse collettivo presente nei Comitati: l'impugnazione di un terzo rispetto al provvedimento esige il requisito della vicinitas e la prova della sussistenza di un qualche pregiudizio alla posizione del ricorrente derivante dall'assetto edilizio scaturente dal provvedimento impugnato.

Nella succitata sentenza, infatti, la Cassazione ha confermato che tutto l'impianto dei Comitati di cittadini anche in quel caso rendeva ben evidente la sussistenza di un loro specifico e concreto interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 cod. proc. civ. e dunque la domanda di quel Comitato risultava fondata.

I giudici della Sez. Un. Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 agosto 2019, n. 21740 hanno anche affermato un principio che anche ora legittima il Comitato a dire "la propria" sul progetto C.F.G. Ambiente, chiarendo infatti che per il requisito della "vicinitas" è sufficiente al fine di radicare l'interesse del Comitato ad opporsi alla realizzazione di un'opera, escludendo che la legittimazione del Comitato possa essere invece subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera da realizzarsi nelle vicinanze.

In altre parole, al Comitato deve essere consentito partecipare alla inchiesta pubblica perché quel Comitato si fa portatore di un interesse diffuso dei cittadini tale per cui il rapporto che lega quei cittadini (resi tra loro vicini dal fatto di condividere lo scopo di impedire l'approvazione di un progetto che impatterebbe in modo dannoso con il loro territorio) è quel rapporto appunto di "vicinitas" che è elemento «della differenziazione ad interessi qualificati in virtù delle norme costituzionali o di quelle ordinarie nella materia che qui interessa del diritto alla salute».

Il requisito della "vicinitas" produce e dimostra un interesse che non può che appartenere a tanti soggetti facenti parte di un Comitato identificato «in base ad un prevalente criterio territoriale che emerge come autentica situazione giuridica tutelabile in giudizio, laddove l'azione della Regione Emilia Romagna, nel caso in cui approvasse il progetto C.F.G. Ambiente, verrebbe inesorabilmente ad incidere

su un determinato spazio territoriale, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità.

Del resto, oltre alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza amministrativa (Tar e Consiglio di Stato) annota che, al fine di riconoscere in capo ai Comitati la piena legittimazione ad opporsi a simili progetti impattanti sul territorio, è sufficiente che il Comitato segnali che quei progetti sono forieri di rischi per la salute, diritto, questo, costituzionalmente protetto».

Il pregio della sentenza delle Sezioni Unite Civ. della Cassazione è quello di aver statuito da una parte, l'elemento territoriale della "vicinitas", ovvero di coloro che dall'intervento ne subiscono gli effetti diretti, dall'altra parte, l'esigenza di garantire compiutamente un'istruttoria tecnica che risponda in modo puntuale agli effetti dell'intervento sulla salute e sull'ambiente, potendo anche i privati, anche raggruppati in Comitato, concorrere a dimostrarne gli esiti se diversi.

Nel diritto d'accesso, la "vicinitas" tra la proprietà del soggetto che presenta la domanda e quella del controinteressato, delinea la posizione di quest'ultimo rispetto a quella del "quisque de populo", corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ad un documento.

Tale criterio è ampiamente richiamato in materia collegata all'uso del territorio, dove viene riconosciuta la legittimazione di singoli soggetti ad impugnare atti amministrativi i quali, in qualche modo, interessino l'ambiente ovvero il territorio. In queste evenienze la legittimazione è in base al citato criterio della c.d. vicinitas, definita in termini sintetici come «il fatto che i soggetti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione» dell'intervento.

La partecipazione, il c.d. dibattito pubblico (ex art. 22, «Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico», del D.Lgs. n. 50/2016), esigerebbe la consultazione della popolazione prima di realizzare un

intervento pubblico che incida su un determinato territorio in modo rilevante.

Sarebbe auspicabile garantire – sempre e comunque – l’inserimento delle Osservazioni sia dei privati che di tutti quei Comitati che sono portatori di un interesse diffuso, osservando che la “trasparenza” dovrebbe sempre essere ammessa quando un intervento, qual è quello del progetto C.F.G. Ambiente, possa presentare (anche a livello ipotetico o potenziale) effetti sulla salute e sull’ambiente, valori primari per uno sviluppo sostenibile e durevole, evitando al privato il ricorso alla “Giustizia”.

### CONCLUSIONI

#### **Il Presidente del Comitato ribadisce la richiesta di INCHIESTA PUBBLICA**

chiedendo espressamente che sia attivata nella sua forma più estesa, affinché possa parteciparvi non solo “il Comitato” ed Enti pubblici come per legge e non solo la popolazione interessata (cioè i singoli cittadini che hanno presentato Osservazioni), ma siano ammessi a parteciparvi di pieno diritto anche tutti i cittadini del “Nuovo Circondario Imolese” ed ogni altro soggetto legalmente interessato che abbia presentato Osservazioni.

Quanto all’oggetto, l’inchiesta pubblica non dovrà essere limitata, ma anzi dovrà riguardare l’intera iniziativa della azienda C.F.G. Ambiente senza escludere nessun aspetto del suo progetto come identificato in epigrafe, ricomprendendovi cioè sia la procedura di “VIA -Valutazione Impatto Ambientale”, sia la procedura di Valutazione Incidenza Ambientale, sia la Procedura di rilascio del titolo edilizio ai sensi degli artt. 27 bis e art. 29-ter, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. 4/2018 e DPR 380 /2001 relativa al progetto “*Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato “Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi” sito nel Comune di Dozza (BO), in via Emilia, proposto da C.F.G. Ambiente S.r.l.*”

A tal fine di allegano

- Statuto e relativo Verbale di nomina del presidente.
- Raccolta firme inerenti il progetto